Guida

Procedura di riconoscimento dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

SEFRI, ottobre 2026

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Wirtschaft, Bildung und Forschung WBF
Staatssekretariat für Bildung,
Forschung und Innovation SBFI

Note editoriali

Edito da:
Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Divisione formazione professionale e continua
Einsteinstrasse 2
3003 Berna

Impostazione grafica:
SEFRI

Data di pubblicazione:
9ª versione riveduta, ottobre 2026

Distribuzione:
SEFRI, Unità Formazione professionale superiore
info.hf@sbfi.admin.ch

Indice

Introduzione **4**

1 Aspetti generali **5**

1.1 Cicli di formazione delle scuole specializzate superiori 5

1.2 Funzione delle procedure di riconoscimento 6

1.3 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti 7

1.3.1 Operatori della formazione / scuole specializzate superiori 7

1.3.2 Cantoni 7

1.3.3 SEFRI 7

1.3.4 Periti 7

2 Fasi della procedura di riconoscimento: primo riconoscimento **9**

2.1 Procedura per il riconoscimento dei cicli di studio 9

2.1.1 Fase preliminare Sviluppo del ciclo di formazione 10

2.1.2 Fase 1 Domanda 10

2.1.3 Fase 2 Esame preliminare della domanda 11

2.1.4 Fase 3 Verifica del ciclo di riferimento 11

2.1.5 Fase 4 Riconoscimento 12

2.2 Riconoscimento dei cicli di formazione che si svolgono in diverse sedi 13

3 Procedura di verifica del riconoscimento (procedura semplificata) **14**

3.1 Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione SSS dopo il rinnovo dell'approvazione del PQI 14

3.1.1 Fase 1 Domanda 14

3.1.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione 15

3.1.3 Fase 3 Riconoscimento 15

3.2 Rapporto fra la verifica del riconoscimento da parte della SEFRI e la vigilanza da parte dei Cantoni 16

4 Svolgimento di altre procedure di riconoscimento semplificate **17**

4.1 Verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa 17

4.1.1 Fase 1 Domanda 18

4.1.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione 18

4.1.3 Fase 3 Riconoscimento 18

4.2 Procedura per il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS già riconosciuto in un'altra sede 19

4.2.1 Fase 1 Domanda per un'altra sede 20

4.2.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione in un'altra sede 20

4.2.3 Fase 3 Riconoscimento 20

5 Appendice **22**

5.1 Allegati alla guida 22

5.2 Informazioni e link 22

5.3 Contatti 22

Introduzione

Le scuole specializzate superiori (SSS) offrono uno o più cicli di formazione riconosciuti a livello federale che si basano su un programma quadro d'insegnamento (PQI) uniforme e valido a livello nazionale.

Gli operatori della formazione possono chiedere alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) che le loro offerte vengano riconosciute come cicli di formazione SSS (primo riconoscimento). Il riconoscimento di un ciclo di formazione autorizza l'operatore a rilasciare il relativo titolo protetto, compreso il titolo complementare «Professional Bachelor», e ad avvalersi della denominazione «Scuola specializzata superiore». In caso di modifiche sostanziali di un ciclo di formazione o del PQI su cui si basa, la SEFRI verifica il riconoscimento.

Le procedure di riconoscimento sono disciplinate dall'ordinanza del DEFR[1] dell'11 settembre 2017[2] concernente le esigenze minime per le scuole specializzate superiori (OEM-SSS).

L'obiettivo della presente guida è illustrare le diverse procedure di riconoscimento per i cicli di formazione SSS e fornire agli operatori e alle scuole specializzate superiori informazioni attendibili e corrette per l'inoltro della domanda e lo svolgimento delle varie fasi.

La guida illustra i fondamenti delle procedure, i ruoli dei soggetti coinvolti e lo svolgimento delle singole fasi nonché i requisiti della documentazione relativa alla domanda.

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)

Rémy Hübschi
Direttore supplente
Capodivisione Formazione professionale e continua

[1] Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR)
[2] RS **412.101.61**

1 Aspetti generali

1.1 Cicli di formazione delle scuole specializzate superiori

Insieme agli esami federali, i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori riconosciuti a livello federale costituiscono la formazione professionale superiore (FPS). Quest'ultima costituisce insieme alle scuole universitarie (università e politecnici federali, scuole universitarie professionali e alte scuole pedagogiche) il livello terziario del sistema formativo svizzero, al quale possono accedere i titolari di un attestato federale di capacità (AFC) o di un altro titolo del livello secondario II. I titoli sono caratterizzati da uno stretto legame con il mercato del lavoro e trasmettono agli studenti le competenze necessarie per assumere funzioni specialistiche o dirigenziali autonome nel proprio settore di competenza. Inoltre, i cicli di formazione SSS hanno un'impostazione più generica rispetto agli esami federali.

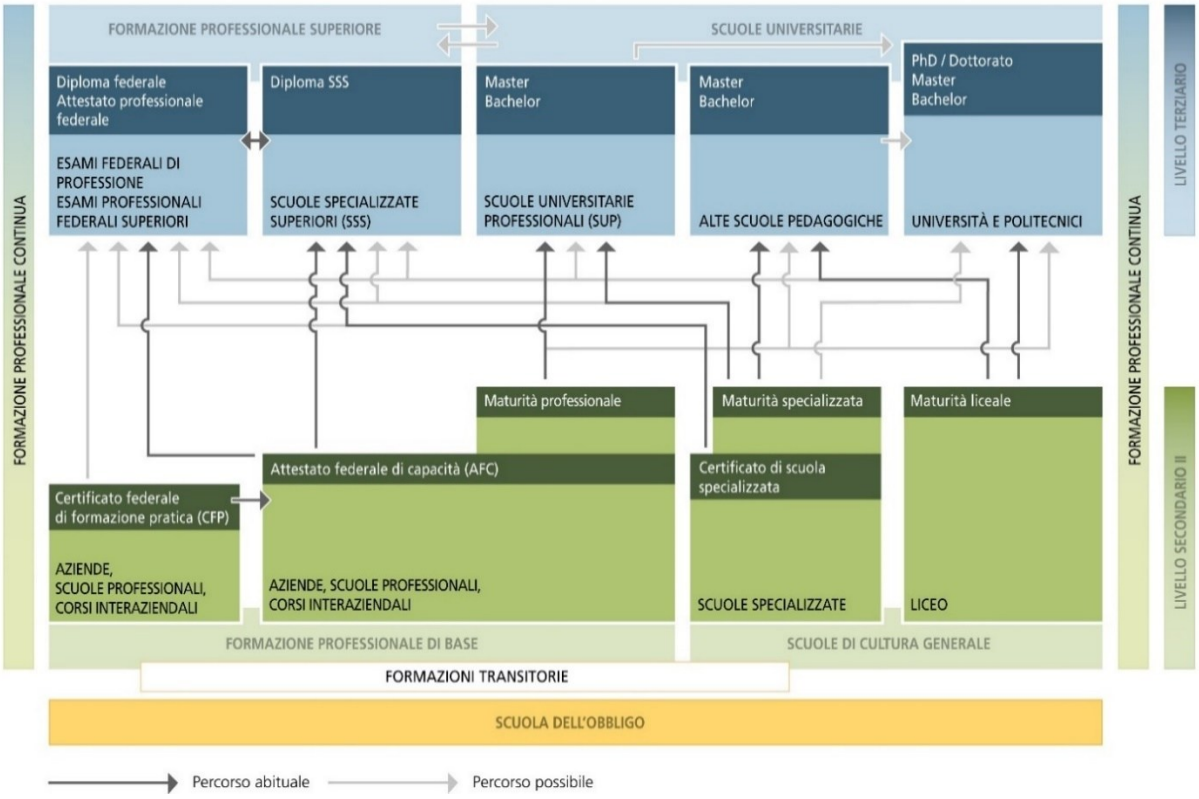

Offerte postdiploma delle scuole specializzate superiori

Le scuole specializzate superiori – ovvero gli operatori che propongono almeno un ciclo di formazione SSS riconosciuto – possono offrire anche corsi postdiploma (CPD SSS), programmi postdiploma (PPD SSS) e studi postdiploma (SPD SSS); si tratta di offerte di formazione continua riservate solo a queste scuole[3] che non vengono riconosciute dalla SEFRI. L'articolo 22*a* OEM-SSS definisce condizioni quadro minime e uniformi per questa specifica offerta di formazione continua delle SSS. I corsi, i programmi e gli studi postdiploma devono essere orientati alla pratica e consentire agli studenti di approfondire le loro conoscenze in un campo specifico, di acquisire nuove conoscenze applicabili in un altro campo d'attività o di impratichirsi nell'impiego di nuove tecnologie e metodi. L'ammissione presuppone il possesso di un titolo di studio del livello terziario. Un CPD SSS comprende almeno 250 ore di studio, un PPD SSS almeno 500 ore di studio e uno SPD SSS almeno 900 ore di studio.

[3] Cfr. art. 22*a* OEM-SSS

Le scuole specializzate superiori possono rilasciare i titoli accompagnati dalle menzioni «CPD SSS», «PPD SSS» o «SPD SSS». Per il resto, sono libere di decidere come formulare e strutturare i titoli dei corsi, dei programmi e degli studi postdiploma. Ad esempio, il titolo può contenere anche informazioni che consentono di identificare la scuola specializzata superiore, l'organizzazione del mondo del lavoro o l'associazione di categoria che lo rilascia (sigle, acronimi, ecc.).

1.2 Funzione delle procedure di riconoscimento

Il riconoscimento dei cicli di formazione SSS è disciplinato dall'OEM-SSS. Durante la procedura si verifica la conformità dei cicli di formazione SSS ai requisiti della legge e dell'ordinanza sulla formazione professionale, dell'OEM-SSS e dei relativi PQI. Il riconoscimento di un ciclo di formazione autorizza l'operatore a rilasciare ai diplomati il relativo titolo protetto, compreso il titolo complementare «Professional Bachelor», e ad avvalersi della denominazione «Scuola specializzata superiore». Inoltre, l'operatore può proporre le offerte postdiploma delle scuole specializzate superiori di cui all'articolo 22*a* OEM-SSS.

Primo riconoscimento

In caso di primo riconoscimento di un ciclo di formazione SSS (v. cap. 2), di norma la procedura comprende il monitoraggio e la verifica di un intero ciclo di formazione, il cosiddetto ciclo di riferimento[4]. Due periti incaricati dalla SEFRI effettuano la procedura di riconoscimento. Durante questo processo l'operatore viene informato di eventuali lacune e gli viene offerta la possibilità di porvi rimedio mentre la procedura è ancora in corso. Si tratta di una procedura formativa con esito sommativo.

Procedura di verifica del riconoscimento (procedura semplificata)

Poiché i PQI hanno una validità limitata nel tempo e vengono sottoposti regolarmente a verifiche e modifiche[5], dopo il rinnovo dell'approvazione di un PQI il riconoscimento del relativo ciclo di formazione SSS deve essere verificato attraverso un'apposita procedura (v. cap. 3.1)[6].

Le procedure di verifica del riconoscimento dei cicli di formazione SSS sono versioni semplificate della procedura di cui all'articolo 19 capoverso 3 OEM-SSS. La verifica avviene di norma nel quadro di una procedura sommativa.

Altre procedure semplificate

La procedura semplificata di cui all'articolo 19 capoverso 3 OEM-SSS viene impiegata anche quando un ciclo di formazione SSS già riconosciuto subisce modifiche sostanziali ed è necessario esaminare le ripercussioni di queste modifiche sul riconoscimento (v. cap. 4.1). Un'altra procedura semplificata è quella che prevede il riconoscimento di cicli di formazione già riconosciuti in un'altra sede (v. cap. 4.2).

---

4 Un ciclo di riferimento è definito dal fatto che gli studenti completano il corso definito nella domanda di riconoscimento in una classe e in una sede definita. Un ciclo di riferimento è considerato sufficientemente definito se è stato sviluppato un curriculum che soddisfa i requisiti dell'OEM-SSS e del programma quadro d'insegnamento.

5 Cfr. Guida «Elaborazione e revisione dei programmi quadro d'insegnamento per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori», SEFRI (stato: ottobre 2026)

6 Cfr. art. 22 OEM-SSS

1.3 Ruoli e compiti dei soggetti coinvolti

1.3.1 Operatori della formazione / scuole specializzate superiori

Gli operatori della formazione presentano alla SEFRI la domanda per il riconoscimento del proprio ciclo di formazione. Nel corso della procedura dimostrano che l'offerta formativa soddisfa i requisiti richiesti. Il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS autorizza l'operatore a rilasciare ai diplomati il relativo titolo protetto, compreso il titolo complementare «Professional Bachelor», ad avvalersi della denominazione «Scuola specializzata superiore» e a proporre le offerte postdiploma delle scuole specializzate superiori di cui all'articolo 22*a* OEM-SSS.

Le scuole specializzate superiori presentano la domanda di verifica del riconoscimento del proprio ciclo di formazione in occasione del rinnovo dell'approvazione del rispettivo PQI. Inoltre, comunicano al Cantone in cui ha sede la scuola eventuali modifiche al ciclo di formazione riconosciuto e redigono un dossier per l'invio della domanda.

1.3.2 Cantoni

I Cantoni partecipano al finanziamento dei cicli di formazione SSS in virtù dell'Accordo intercantonale sui contributi per i cicli di formazione delle scuole specializzate superiori (ASSS). In caso di un nuovo ciclo di formazione, il Cantone in cui ha sede la scuola presenta alla SEFRI un parere, esprimendosi in particolare sul finanziamento dell'offerta formativa (inclusione nell'ASSS).

In base all'articolo 29 capoverso 5 LFPr[7] i Cantoni esercitano la vigilanza sulle scuole specializzate superiori[8].

1.3.3 SEFRI

La SEFRI è competente per il riconoscimento e la verifica del riconoscimento dei cicli di formazione SSS. Per lo svolgimento della procedura di riconoscimento nomina un certo numero di periti.

La SEFRI sancisce l'avvio della procedura di riconoscimento tramite una decisione, segue l'iter, esamina i rapporti dei periti e li approva. In base all'esito della procedura decide in merito al riconoscimento o alla conferma dello stesso.

Inoltre, tiene un registro dei cicli di formazione riconosciuti e dei relativi titoli legalmente protetti, compresi i titoli complementari (cfr. allegato 1 OEM-SSS). Infine, gestisce un **elenco delle scuole specializzate superiori**.

1.3.4 Periti

Normalmente la procedura di riconoscimento viene monitorata da due periti vale a dire un perito principale e un perito specializzato. Il primo ha compiuto studi pedagogici ed è responsabile dell'intero processo, mentre il secondo è un rappresentante del settore incaricato di valutare il ciclo di formazione dal punto di vista specialistico.

I due periti verificano per conto della SEFRI se un ciclo di formazione soddisfa le condizioni di riconoscimento contemplate dall'OEM-SSS e dal PQI.

Vengono valutati i requisiti metodologico-didattici, formali e specialistici sulla scorta di appositi indicatori. La valutazione si basa sull'esame della documentazione e sullo svolgimento di colloqui con la direzione scolastica e la direzione del ciclo di formazione nonché sullo svolgimento di audit in loco.

---

7 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (LFPr); RS **412.10**

8 Cfr. sito SEFRI: Scuole specializzate superiori: Vigilanza e rimedi giuridici

Qualora necessario i periti possono effettuare ulteriori accertamenti esterni, ad esempio consultando le organizzazioni del mondo del lavoro e altri operatori che propongono offerte formative uguali o analoghe.

I periti redigono alcuni rapporti indirizzati alla SEFRI e alla fine della procedura formulano una raccomandazione in merito al riconoscimento del ciclo di formazione.

2 Fasi della procedura di riconoscimento: primo riconoscimento

2.1 Procedura per il riconoscimento dei cicli di studio

La procedura riguarda il cosiddetto ciclo di riferimento. La documentazione relativa al ciclo di riferimento deve essere inviata sei mesi prima dell'inizio del ciclo. La decisione viene comunicata circa sei mesi dopo la conclusione dello stesso. La seguente tabella illustra la procedura da seguire per il primo riconoscimento di un ciclo di formazione SSS.

Fasi	Tappe	Competenza	Durata prevista
Fase preliminare: Sviluppo del ciclo di formazione	1. **Valutazione del fabbisogno**	Operatore della formazione	2-3 mesi
	2. **Sviluppo del curriculum**		
	3. **Preparazione della documentazione**	Operatore della formazione	2-3 mesi
Fase 1: Domanda	4. **Inoltro della domanda e della documentazione al Cantone in cui ha sede la scuola**	Operatore della formazione	1 mese
	5. **Inoltro alla SEFRI (al più tardi 6 mesi prima dell'inizio del ciclo di riferimento)**	Cantone	1 mese
Fase 2: Esame preliminare della domanda	6. **Verifica formale della domanda e nomina dei periti**	SEFRI	2-3 mesi
	7. **Esame preliminare della domanda e della documentazione**	Perito principale	
Fase 3: Verifica del ciclo di riferimento	8. **Avvio della procedura di riconoscimento**	SEFRI	Durante il ciclo di riferimento (24-36 mesi)
	9. **Verifica del ciclo di riferimento**	Periti	
	10. **Rapporto e raccomandazione alla SEFRI**	Periti	
Fase 4: Riconoscimento	11. **Decisione di riconoscimento**	SEFRI	1 mese

2.1.1 Fase preliminare Sviluppo del ciclo di formazione

1ª tappa **Valutazione del fabbisogno**

L'operatore valuta se esiste, sul mercato del lavoro, un effettivo fabbisogno per il ciclo di formazione previsto, consultando in particolare i rappresentanti regionali del settore.

Inoltre, verifica se vi è una domanda sufficiente da parte degli studenti. Per l'avvio di una procedura di riconoscimento è richiesto un numero minimo di 10 studenti. Eventualmente va presa in considerazione una collaborazione con altri operatori.

2ª tappa **Sviluppo del curriculum**

L'operatore sviluppa un curriculum del ciclo di formazione che soddisfi le prescrizioni dell'OEM-SSS e del PQI. Considerando le qualifiche richieste dal mondo del lavoro nella regione interessata e le offerte formative già disponibili, elabora un profilo chiaro.

3ª tappa **Preparazione della documentazione**

L'operatore elabora la documentazione in conformità con gli indicatori della lista di controllo contenuta nell'allegato 1. Ciascun documento deve riferirsi all'indicatore corrispondente. Per ogni indicatore l'istituto di formazione fornisce i giustificativi richiesti.

2.1.2 Fase 1 Domanda

4ª tappa **Inoltro della domanda e della documentazione al Cantone in cui ha sede la scuola**

Tramite il portale eGovernment (portale eGOV) l'operatore invia la documentazione e il modulo di domanda al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere (v. riquadro).

Gli operatori che propongono un ciclo di formazione in diverse sedi (v. cap. 2.3) devono inoltrare la documentazione al Cantone in cui hanno la sede legale (Cantone principale). L'operatore comunica l'invio della domanda agli altri Cantoni, che inoltrano il proprio parere al Cantone principale.

Nota bene:

Le procedure di riconoscimento dei cicli di formazione SSS si svolgono tramite il Riconoscimento dei cicli di formazione delle scuole specializzate superiori | eGov.Swiss.
Per inoltrare una domanda gli operatori della formazione devono prima registrarsi sul portale.

Indicazioni che aiutano i collaboratori responsabili a registrarsi e a orientarsi all'interno del portale:

- **Importante:** per una corretta registrazione, vi preghiamo di seguire attentamente la guida «Istruzioni per la registrazione degli operatori della formazione al servizio online SSS», scaricabile dal sito della SEFRI[9].
- Dopo il primo accesso, il portale vi guiderà automaticamente attraverso una breve introduzione («First Login Flow»): come prima cosa dovrete accettare le condizioni d'uso, dopodiché potrete visualizzare una panoramica delle funzioni e compilare un modulo di registrazione.
- In caso di domande potete trovare assistenza nelle FAQ o tramite il modulo di contatto nel portale. Per domande di carattere tecnico vi invitiamo a contattare il team di supporto **informatik@sbfi.admin.ch**.
- Non appena le persone responsabili del servizio online presso l'operatore si saranno registrate, occorrerà decidere chi inserirà l'operatore come organizzazione in eGOV seguendo le istruzioni della guida (v. sopra). In seguito, questa persona potrà designare altri collaboratori dell'organizzazione. Si raccomanda vivamente che ogni operatore registri più

[9] Cfr. sito SEFRI: Scuole specializzate superiori: Procedura di riconoscimento

collaboratori. I dati che riguardano l'organizzazione e i profili utente possono essere modificati autonomamente in qualsiasi momento.

Per saperne di più

Ulteriori informazioni sull'invio delle domande di riconoscimento sono disponibili nel portale.

5ª tappa **Inoltro alla SEFRI**

Sei mesi prima dell'inizio del ciclo di riferimento il Cantone (principale) trasmette alla SEFRI tramite il portale eGOV il proprio parere e la documentazione completa (con il parere degli eventuali altri Cantoni in cui ha sede la scuola).

2.1.3 Fase 2 Esame preliminare della domanda

6ª tappa **Verifica formale della domanda e nomina dei periti**

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e verifica se il ciclo di riferimento può essere avviato conformemente ai dati riportati nel modulo di domanda. In caso affermativo, nomina i periti per lo svolgimento della procedura di riconoscimento e comunica i nominativi all'operatore della formazione.

Se vi sono motivi di ricusazione nei confronti dei periti, l'operatore ha il diritto di rifiutarne la nomina e chiederne la sostituzione. In assenza di tali motivi, la domanda completa viene inoltrata al perito principale per la verifica dei contenuti.

Nota bene:

L'avvio del ciclo di riferimento può essere rimandato al massimo di un anno. In tal caso occorre aggiornare il dossier. Se, trascorso l'anno, il ciclo non viene avviato, la domanda viene respinta.

7ª tappa **Esame preliminare della domanda e della documentazione**

Il perito principale verifica tutti gli elementi della domanda, la documentazione e il parere del Cantone, procedendo a una prima valutazione dei documenti (analisi sommaria della completezza e della coerenza dei contenuti) volta ad appurare se le condizioni per l'avvio di una procedura di riconoscimento sono soddisfatte. In seguito, trasmette alla SEFRI una raccomandazione. In caso di raccomandazione positiva la SEFRI avvia la procedura, in caso contrario, la sospende. Infine, informa l'operatore sulle tappe successive.

2.1.4 Fase 3 Verifica del ciclo di riferimento

8ª tappa **Avvio della procedura di riconoscimento**

Se l'esame preliminare è positivo, viene organizzata una riunione d'avvio alla quale partecipano tutti i soggetti coinvolti (rappresentanti della scuola, periti e rappresentanti della SEFRI). Solitamente la riunione si svolge all'inizio del ciclo di riferimento e prevede la verifica congiunta delle informazioni relative alla procedura, la decisione sul rilascio di un eventuale riconoscimento retroattivo (v. riquadro) e la discussione di questioni procedurali o documentali. In base all'esito della riunione la SEFRI emana la decisione d'avvio della procedura di riconoscimento.

Riconoscimento retroattivo

L'operatore della formazione ha la possibilità di presentare alla SEFRI, unitamente alla domanda di riconoscimento per un ciclo di formazione SSS, una domanda di riconoscimento retroattivo di un ciclo già concluso. Per ottenere il riconoscimento retroattivo i cicli di formazione precedenti non devono presentare differenze sostanziali con il nuovo ciclo di riferimento sottoposto alla procedura di

riconoscimento e soddisfare i requisiti delle basi legali, in particolare dell'OEM-SSS e del PQI. Questi aspetti vengono verificati dai periti nel quadro della procedura di riconoscimento. Un ciclo di formazione può essere riconosciuto retroattivamente al massimo fino a un anno prima del primo riconoscimento del PQI su cui si basa.

9ª tappa **Verifica del ciclo di riferimento**

I periti verificano se il ciclo di riferimento soddisfa le condizioni di riconoscimento e i requisiti previsti dalle basi legali, in particolare dall'OEM-SSS e dal PQI. Eventualmente, verificano anche se ci sono le condizioni per un riconoscimento retroattivo. La verifica si articola in tre fasi. Dopo ogni fase i periti redigono un rapporto intermedio all'attenzione della SEFRI. Le diverse fasi si svolgono secondo quanto riportato nell'allegato 1 della presente guida.

1. Verifica del piano

In questa prima fase si verifica se i contenuti, le strutture e i processi definiti nel piano del ciclo di formazione sono conformi all'OEM-SSS e ai requisiti del PQI. Questa verifica è un approfondimento dell'esame preliminare sopra descritto e avviene principalmente in base alla documentazione fornita e a uno o due incontri con la direzione del ciclo di formazione. La prima fase dura al massimo un anno e si conclude entro la fine del primo anno del ciclo di riferimento.

2. Verifica dell'attuazione

Nella seconda fase si verifica l'attuazione pratica del piano presentato nella fase 1. Si tratta di controllare che il processo descritto venga messo in atto in modo regolare e sistematico. A tal fine i periti si recano sul posto per esaminare il ciclo di formazione, svolgono interviste e organizzano un workshop con la direzione scolastica, la direzione del ciclo di formazione, gli studenti e il corpo docente. Anche la fase 2 dura circa un anno (più breve per i cicli di formazione biennali) e si conclude entro la fine del secondo anno di formazione.

3. Verifica del processo di miglioramento continuo e della procedura di qualificazione finale

La terza fase serve a determinare in che modo l'istituto di formazione sorveglia e valuta l'attuazione intesa come processo di miglioramento continuo. Si verifica in che modo le misure di miglioramento vengono identificate, pianificate con la giusta priorità e infine attuate. Inoltre, i periti assistono alla procedura di qualificazione finale per il conseguimento del diploma SSS. La fase 3 si svolge durante l'ultimo anno.

10ª tappa **Rapporto e raccomandazione alla SEFRI**

Al termine del ciclo di riferimento i periti consegnano alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione in cui si consiglia il riconoscimento, il riconoscimento con riserva o il mancato riconoscimento del ciclo di formazione.

2.1.5 Fase 4 Riconoscimento

11ª tappa **Decisione della SEFRI**

Basandosi sul rapporto e sulla raccomandazione dei periti, la SEFRI decide in merito al riconoscimento del ciclo di formazione SSS esaminato. Può anche decidere di riconoscere il ciclo con riserva oppure rifiutare il riconoscimento.

L'esito viene comunicato all'operatore e al Cantone o ai Cantoni interessati tramite una decisione formale. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. Il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS autorizza l'operatore a rilasciare ai diplomati il relativo titolo protetto, compreso il titolo complementare «Professional Bachelor»[10], ad avvalersi della denominazione «Scuola specializzata superiore» e a proporre le offerte postdiploma di cui all'articolo 22*a* OEM-SSS.

[10] Cfr. sito SEFRI: Impostazione grafica dei diplomi SSS – Raccomandazioni e prescrizioni

I cicli di formazione SSS riconosciuti, i relativi titoli protetti e i titoli complementari vengono riportati nell'elenco delle professioni. L'operatore della formazione viene inserito nell'**elenco delle scuole specializzate superiori della SEFRI**.

2.2 Riconoscimento dei cicli di formazione che si svolgono in diverse sedi

Se un operatore presenta una domanda di riconoscimento per un ciclo di formazione SSS che si svolge in più sedi (in uno o più Cantoni), deve definire un ciclo di riferimento per ogni sede. Se tutti i cicli di riferimento iniziano entro un anno è possibile svolgere una procedura di riconoscimento comune.

In questo caso i criteri uguali in tutte le sedi (p. es. curriculum, regolamento degli studi) vengono valutati una sola volta. Vengono invece verificati separatamente i criteri specifici, in particolare i requisiti relativi alla sede e all'infrastruttura, nonché alle qualifiche dei docenti e dei membri della direzione scolastica.

Entro un anno dall'inizio del ciclo o dei cicli di riferimento è possibile includere nella procedura in corso altre sedi con il relativo ciclo di riferimento. L'operatore della formazione deve inviare alla SEFRI, tramite il Cantone di competenza, la documentazione specifica (informazioni sulla sede e sull'infrastruttura, qualifiche dei docenti e dei membri della direzione scolastica).

Se, in un secondo momento, una scuola specializzata superiore desidera far riconoscere un ciclo di formazione che si svolge in un'altra sede può farlo mediante una procedura semplificata e sommativa una volta terminata la procedura in corso (v. cap. 4.2).

3 Procedura di verifica del riconoscimento (procedura semplificata)

La verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione SSS dopo il rinnovo dell'approvazione del relativo PQI (art. 22 OEM-SSS) avviene tramite procedura semplificata, conformemente all'articolo 19 capoverso 3 OEM-SSS, nel quadro di una procedura sommativa. La portata della verifica è decisa in base alla situazione. La SEFRI incarica i periti della verifica del riconoscimento.

3.1 Procedura di verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione SSS dopo il rinnovo dell'approvazione del PQI

L'approvazione di un PQI decade se il relativo organo responsabile non ne chiede il rinnovo alla SEFRI entro sette anni dall'ultima approvazione[11]. Dopo il rinnovo dell'approvazione la SEFRI verifica tramite una procedura semplificata le ripercussioni delle modifiche al PQI sul riconoscimento dei cicli di formazione SSS interessati. Di norma la priorità è data alla garanzia della qualità. Nel PQI è riportato il termine entro il quale gli operatori devono fare domanda per la verifica del riconoscimento dei loro cicli.

La seguente tabella illustra la procedura semplificata:

Fasi	Tappe	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Domanda	**1. Preparazione della domanda**	Scuola specializzata superiore	1-2 mesi
	2. Inoltro della domanda alla SEFRI e comunicazione al Cantone	Scuola specializzata superiore	1 mese
	3. Verifica formale della domanda e nomina dei periti	SEFRI	1-2 mesi
	4. Avvio della procedura di verifica del riconoscimento	SEFRI	
Fase 2 Verifica del ciclo di formazione	**5. Verifica dei documenti inoltrati**	Periti	1-2 mesi
	6. Audit presso la scuola specializzata superiore	Periti	1-2 mesi
	7. Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI	Periti	1-2 mesi
Fase 3 Riconoscimento	**8. Decisione di riconoscimento**	SEFRI	1 mese

3.1.1 Fase 1 Domanda

1ª tappa **Preparazione della domanda: documenti da inviare (sotto forma di autodichiarazione)**

Dopo il rinnovo dell'approvazione del PQI la scuola specializzata superiore crea un dossier relativo alla domanda (sotto forma di autodichiarazione) con i documenti da inviare conformemente all'allegato 2.

[11] Cfr. art. 9 OEM-SSS

In una parte testuale la scuola illustra le modifiche apportate dall'ultimo riconoscimento da parte della SEFRI e quelle previste facendo riferimento all'indicatore corrispondente (secondo la lista contenuta nell'allegato 1) e allega i documenti interessati dalle modifiche.

Oltre alla parte testuale e ai documenti interessati dalle modifiche, la scuola invia gli ulteriori documenti e giustificativi richiesti (v. allegato 2, cap. 2.3).

2ª tappa **Inoltro della domanda alla SEFRI e comunicazione al Cantone**

La scuola specializzata superiore inoltra alla SEFRI la documentazione relativa alla domanda tramite il portale eGOV (v. cap. 2.1.2). Il dossier comprende una lettera d'accompagnamento, spedita per conoscenza anche al Cantone in cui ha sede la scuola.

3ª tappa **Verifica formale della domanda e nomina dei periti**

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e nomina un perito principale e un perito specializzato[12]. Comunica i nominativi dei periti alla scuola, che ha la possibilità di rifiutare le nomine qualora vi siano motivi di ricusazione.

4ª tappa **Avvio della procedura di verifica del riconoscimento**

La SEFRI avvia la procedura di verifica del riconoscimento con un'apposita decisione (decisione d'avvio).

3.1.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione

5ª tappa **Verifica dei documenti inoltrati**

I periti esaminano i documenti inoltrati verificandone la conformità ai requisiti dell'OEM-SSS e del PQI. Redigono poi un breve rapporto che fungerà da base per l'audit e per il rapporto finale.

6ª tappa **Audit presso la scuola specializzata superiore**

Dopo la verifica dei documenti i periti svolgono un audit presso la scuola specializzata superiore. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati alla scuola.

7ª tappa **Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI**

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione sul riconoscimento del ciclo di formazione SSS.

3.1.3 Fase 3 Riconoscimento

8ª tappa **Decisione di riconoscimento**

Basandosi sul rapporto e sulla raccomandazione dei periti, la SEFRI decide se confermare il riconoscimento. L'esito viene comunicato alla scuola specializzata superiore e al Cantone o ai Cantoni interessati tramite una decisione formale. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. Se, in base al rapporto finale, non fosse possibile confermare il riconoscimento, la SEFRI contatterà la scuola per discutere i prossimi passi.

[12] A seconda dell'entità delle modifiche apportate al PQI o al ciclo di formazione può essere nominato un solo perito principale.

3.2 Rapporto fra la verifica del riconoscimento da parte della SEFRI e la vigilanza da parte dei Cantoni

La verifica regolare del riconoscimento dei cicli di formazione SSS da parte della SEFRI in quanto istanza di riconoscimento serve a garantire la qualità dei contenuti e, in particolare, l'attuazione dei rispettivi PQI.

Questa verifica sgrava in parte i Cantoni dalla vigilanza sui contenuti dei cicli di formazione ma non sostituisce tale compito. I Cantoni rimangono infatti responsabili della vigilanza delle SSS, a prescindere dal fatto che il Cantone abbia stipulato o meno con la scuola un accordo sulle prestazioni, ovvero che assegni o meno sussidi per i cicli di formazione SSS[13].

[13] Cfr. sito SEFRI: Scuole specializzate superiori: Vigilanza e rimedi giuridici

4 Svolgimento di altre procedure di riconoscimento semplificate

Le altre procedure di riconoscimento semplificate secondo l'articolo 19 capoverso 3 OEM-SSS sono la verifica del riconoscimento dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa (cap. 4.1) e il riconoscimento di un ciclo di formazione già riconosciuto in un'altra sede (cap. 4.2). La verifica avviene di norma nel quadro di una procedura sommativa effettuata dai periti incaricati dalla SEFRI.

4.1 Verifica del riconoscimento di un ciclo di formazione dopo una modifica sostanziale dell'offerta formativa

Se una scuola specializzata superiore apporta modifiche sostanziali relative al contenuto, all'impostazione, all'infrastruttura o all'organizzazione di un ciclo di formazione è tenuta a informare il Cantone[14]. Tramite una procedura semplificata la SEFRI verifica le ripercussioni di tali modifiche sul riconoscimento. Va garantito il rispetto dei requisiti.

Le modifiche vanno notificate al Cantone di competenza entro sei mesi dall'attuazione.

La seguente tabella illustra la procedura semplificata:

Fasi	Tappe	Competenza	Durata prevista
Fase 1 Domanda	1. **Notifica delle modifiche al Cantone di competenza**	Scuola specializzata superiore	1 mese
	2. **Prima valutazione delle modifiche e inoltro alla SEFRI**	Cantone	1 mese
	3. **Valutazione della portata delle modifiche e nomina dei periti**	SEFRI	1 – 2 mesi
Fase 2 Verifica del ciclo di formazione	4. **Verifica dei documenti inoltrati**	Periti	1 mese
	5. **Audit presso la scuola specializzata superiore**	Periti	1 mese
	6. **Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI**	Periti	1 mese
Fase 3 Riconoscimento	7. **Decisione di riconoscimento**	SEFRI	1 mese

[14] Una volta conclusa la procedura di riconoscimento i Cantoni esercitano la vigilanza sui cicli di formazione SSS riconosciuti a livello federale (art. 29 cpv. 5 LFPr).

4.1.1 Fase 1 Domanda

1ª tappa **Notifica delle modifiche al Cantone di competenza**

Se una scuola specializzata superiore apporta modifiche sostanziali relative al contenuto, all'impostazione, all'infrastruttura o all'organizzazione di un ciclo di formazione deve notificarlo al Cantone competente in cui ha sede la scuola tramite il portale eGOV (v. cap. 2.1.2). A tal fine la scuola crea un dossier relativo alla domanda (sotto forma di autodichiarazione) che illustra le modifiche apportate al ciclo di formazione SSS dall'ultimo riconoscimento facendo riferimento all'indicatore corrispondente (secondo la lista contenuta nell'allegato 1). Inoltre, allega i documenti interessati dalle modifiche e inoltra al Cantone la documentazione relativa alla domanda tramite il portale eGOV.

2ª tappa **Prima valutazione delle modifiche e inoltro alla SEFRI**

Il Cantone procede a una prima valutazione della portata delle modifiche, se necessario pone domande e in seguito inoltra alla SEFRI il dossier relativo alla domanda con la propria valutazione tramite il portale eGOV.

3ª tappa **Valutazione della portata delle modifiche e nomina dei periti**

La SEFRI verifica la portata delle modifiche al ciclo di formazione SSS e decide in merito ai prossimi passi. Se le modifiche sono sostanziali, la SEFRI nomina un perito principale e/o un perito specializzato, a seconda del tipo di modifiche. Se la modifica è ritenuta irrilevante, non si procede ad alcuna verifica supplementare e l'operatore riceve una conferma dalla SEFRI. È possibile rimandare la verifica dei documenti inviati se è prevista a breve la revisione del ciclo di formazione SSS a seguito del rinnovo dell'approvazione del relativo PQI.

4.1.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione

4ª tappa **Verifica dei documenti inoltrati**

I periti esaminano le ripercussioni di una modifica sostanziale sul riconoscimento, valutano la conformità dei documenti ai requisiti dell'OEM-SSS e del PQI e redigono un breve rapporto come base per l'audit e il rapporto finale.

5ª tappa **Audit presso la scuola specializzata superiore**

Dopo la verifica dei documenti i periti svolgono un audit presso la scuola specializzata superiore. L'audit si basa sulla valutazione dei documenti e sulla loro conformità ai requisiti dell'OEM-SSS e del PQI vigente. I partecipanti e i contenuti dell'audit vengono definiti dai periti e comunicati alla scuola.

6ª tappa **Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI**

A seguito dell'audit i periti inviano alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione sul riconoscimento del ciclo di formazione SSS.

4.1.3 Fase 3 Riconoscimento

7ª tappa **Decisione di riconoscimento**

Basandosi sul rapporto e sulla raccomandazione dei periti, la SEFRI decide se il riconoscimento può essere confermato oppure no. L'esito viene comunicato per iscritto alla scuola specializzata superiore e al Cantone o ai Cantoni interessati. Viene informato anche l'organo responsabile del PQI. Se, in base al rapporto, non fosse possibile confermare il riconoscimento, la SEFRI contatterà la scuola per discutere i prossimi passi.

4.2 Procedura per il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS già riconosciuto in un'altra sede

Se una scuola specializzata superiore ha già concluso la procedura per il primo riconoscimento di un ciclo di formazione che si svolge in una o più sedi e desidera far riconoscere tale ciclo in un'altra sede può farlo tramite una procedura semplificata. Il presupposto è che, ad eccezione delle specificità della sede, il ciclo sia identico (p. es. per quanto riguarda le ore di studio e il tipo di offerta, la struttura, il curriculum, il regolamento degli studi e la procedura di qualificazione finale). Inoltre, la scuola deve continuare a offrire il ciclo nella sede riconosciuta o in almeno una sede riconosciuta.

La verifica avviene nel quadro di una procedura sommativa che non si basa su un ciclo di riferimento ma prevede unicamente l'esame dei criteri specifici dell'ulteriore sede, in particolare i requisiti relativi alla sede e all'infrastruttura, nonché alle qualifiche dei docenti e dei membri della direzione scolastica. In linea di massima, i criteri di riconoscimento che corrispondono a quelli della sede già riconosciuta non vengono sottoposti a una nuova valutazione.

La procedura semplificata viene avviata quando un ciclo di formazione è già iniziato in un'altra sede.

La seguente tabella illustra lo svolgimento della procedura semplificata:

Fasi	**Tappe**	**Competenza**	**Durata prevista**
Fase 1 Domanda per un'altra sede	**1. Preparazione della domanda**	Scuola specializzata superiore	1-2 mesi
	2. Invio della domanda al Cantone in cui si trova l'altra sede	Scuola specializzata superiore	1 mese
	3. Inoltro alla SEFRI da parte del Cantone in cui si trova l'altra sede	Cantone	
	4. Verifica formale della domanda e nomina del perito principale	SEFRI	1-2 mesi
	5. Avvio della procedura di riconoscimento	SEFRI	
Fase 2 Verifica del ciclo di formazione nell'altra sede	**6. Verifica dei documenti inoltrati**	Periti	1-2 mesi
	7. Audit presso la scuola specializzata superiore	Periti	
	8. Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI	Periti	1 mese
Fase 3 Riconoscimento	**9. Decisione di riconoscimento**	SEFRI	1 mese

4.2.1 Fase 1 Domanda per un'altra sede

1ª tappa Preparazione della domanda

La scuola specializzata superiore crea un dossier relativo alla domanda (sotto forma di autodichiarazione) secondo le prescrizioni contenute nell'allegato 5. Il dossier contiene sia la documentazione specifica sul ciclo di formazione nell'altra sede con i documenti e i giustificativi attinenti agli indicatori riportati, sia ulteriori documenti che riguardano il ciclo di formazione ma non la sede specifica. Questi ultimi servono a informare i periti e il Cantone in cui si trova l'altra sede e di norma non vengono valutati nuovamente nella procedura semplificata.

2ª tappa Invio della domanda al Cantone in cui si trova l'altra sede

Tramite il portale eGOV la scuola specializzata superiore invia la documentazione insieme al modulo di domanda al Cantone in cui ha sede la scuola per un parere (v. cap. 2.1.2). Il Cantone in cui la scuola ha la sede legale (Cantone principale) viene informato da quest'ultima dell'invio della domanda.

3ª tappa Inoltro alla SEFRI

Il Cantone in cui ha sede la scuola trasmette alla SEFRI il proprio parere e la documentazione completa tramite il portale eGOV. Il Cantone principale viene informato del parere dal Cantone in cui si trova l'altra sede. Questa comunicazione avviene al di fuori del portale eGOV.

4ª tappa Verifica formale della domanda e nomina del perito principale

La SEFRI svolge un controllo formale della domanda per valutarne la completezza e nomina il perito principale per lo svolgimento della procedura. Se possibile, nomina lo stesso perito che ha condotto la procedura per il riconoscimento del ciclo di formazione nella sede già riconosciuta. Eventualmente, la SEFRI può nominare anche un perito specializzato qualora sia necessaria una valutazione dal punto di vista specialistico. I nominativi dei periti vengono comunicati alla scuola, che ha la possibilità di rifiutare le nomine qualora vi siano motivi di ricusazione.

5ª tappa Avvio della procedura di riconoscimento

Una volta iniziato il ciclo di formazione in un'altra sede, la SEFRI avvia la procedura di riconoscimento semplificata con un'apposita decisione (decisione d'avvio).

4.2.2 Fase 2 Verifica del ciclo di formazione in un'altra sede

6ª tappa Verifica dei documenti inoltrati

Il perito principale esamina i documenti inoltrati relativi all'altra sede verificandone la conformità con i requisiti dell'OEM-SSS e del PQI. Redige poi un breve rapporto che fungerà da base per l'audit e per il rapporto finale.

7ª tappa Audit presso la scuola specializzata superiore

Dopo la verifica dei documenti il perito principale visita l'infrastruttura in loco.

8ª tappa Rapporto finale e raccomandazione alla SEFRI

Una volta concluso l'audit, il perito principale invia alla SEFRI un rapporto finale con una raccomandazione sul riconoscimento del ciclo di formazione SSS in un'altra sede.

4.2.3 Fase 3 Riconoscimento

9ª tappa Decisione di riconoscimento

Basandosi sul rapporto finale e sulla raccomandazione del perito principale la SEFRI decide in merito al riconoscimento del ciclo di formazione che si svolge in un'altra sede.

L’esito viene comunicato alla scuola specializzata superiore e al Cantone o ai Cantoni interessati tramite una decisione formale. Viene informato anche l’organo responsabile del PQI. A partire dalla data stabilita nella decisione di riconoscimento (data di firma), la scuola è autorizzata a rilasciare il titolo protetto, compreso il titolo complementare «Professional Bachelor», nella sede in questione[15].

Il ciclo di formazione riconosciuto in un’altra sede, il relativo titolo protetto e il titolo complementare vengono riportati nell’elenco delle professioni.

[15] Cfr. sito SEFRI: Impostazione grafica dei diplomi SSS – Raccomandazioni e prescrizioni

5 Appendice

5.1 Allegati alla guida

In vista dell'invio di una domanda per il riconoscimento o la verifica del riconoscimento della propria offerta formativa, gli operatori e le SSS preparano una documentazione che fornisce informazioni sui criteri e gli indicatori in base all'allegato pertinente e riunisce i giustificativi richiesti. Sulla pagina del sito SEFRI dedicata alla procedura di riconoscimento sono disponibili i seguenti allegati alla guida con i criteri/gli indicatori per ogni offerta formativa:

- Allegato 1: Procedura per il riconoscimento dei cicli di formazione SSS
- Allegato 2: Procedura di verifica del riconoscimento dei cicli di formazione SSS
- Allegato 3: Procedura per il riconoscimento di un ciclo di formazione SSS già riconosciuto in un'altra sede

5.2 Informazioni e link

SEFRI – Scuole specializzate superiori

SEFRI – Scuole specializzate superiori: procedura di riconoscimento

SEFRI: Elenco delle professioni – Elenco delle scuole specializzate superiori

SEFRI: Elenco delle professioni – Cicli di formazione SSS

SEFRI: Elenco delle professioni – Programmi quadro d'insegnamento SSS

Legge federale sulla formazione professionale (legge sulla formazione professionale, LFPr)

Ordinanza del DEFR concernente le esigenze minime per le scuole specializzate superiori (OEM-SSS)

5.3 Contatti

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)
Formazione professionale e continua
Formazione professionale superiore
Einsteinstrasse 2, 3003 Berna
Tel.: +41 58 462 80 66
info.hf@sbfi.admin.ch